

Spett.le RAI

Viale Mazzini, 14

00195 - Roma

Oggetto: Canone radiotelevisivo CASE PER VACANZE E B&B.

Il sottoscritto nella qualità dititolare dell'omonimo esercizio di B&B/CASA PER VACANZE, sito in in via, in risposta alla nota di cui in oggetto, con la quale si comunica che il Ministero delle Comunicazioni, con nota n. 0020677 del 19/11/2014 si è espresso sancendo che: “(omissis) l’installazione di apparecchio televisivo in una struttura bed and breakfast obbliga alla corresponsione del canone speciale... la categoria di appartenenza è quella di cui alla lettera d) dell’articolo 16, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, o alla lettera e) nel caso sia presente un solo televisore”, rappresenta quanto segue:

- “le circolari interpretative volte a comunicare l’interpretazione di norme giuridiche rilevanti per l’attività amministrativa agli organi interessati all’applicazione delle medesime, non solo nell’ambito di un rapporto gerarchico, ma anche per il coordinamento di uffici equiordinati o facenti parte di diverso apparato burocratico (c.d. dottrina dell’amministrazione)” sono espressione del potere di auto organizzazione della P.A. e, quindi, non sono idonee ad incidere immediatamente e direttamente nella sfera giuridica dei privati. Le “circolari interpretative”, non essendo, come già detto, atti amministrativi in senso stretto, non sono suscettibili di impugnazione giudiziale, configurandosi rispetto ad esse un difetto assoluto di giurisdizione. Non solo, le circolari in questione – per il loro carattere meramente interno – non creano, nemmeno in astratto, un pregiudizio per il privato e non possono vincolare il Giudice, che, nel giudicare la legittimità di un provvedimento deve far riferimento esclusivamente alle norme vigenti disattendendo l’interpretazione della circolare ove ne riscontri l’illegittimità o l’erroneità. Addirittura, la circolare interpretativa non vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, potendo gli stessi ritenere che l’interpretazione del dettato normativo resa dalla circolare, si caratterizzi per essere *contra legem*. In conclusione, la circolare interpretativa ha una funzione meramente interna di “ausilio giuridico” per l’ufficio sottordinato che deve applicare la norma, mentre non riveste alcuna rilevanza nel rapporto tra provvedimento amministrativo e norma giuridica. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 2 novembre 2007 n. 23031) affermano l’estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti normative del nostro ordinamento: esse costituiscono solo l’interpretazione “ufficiale” data dalla P.A. ad una determinata norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia per i cittadini che per i giudici a tal punto che la circolare non vincola neppure l’Amministrazione emanante, né tanto meno gli uffici gerarchicamente subordinati. Le Sezioni Unite, infatti, sottolineano come le circolari, in quanto strumento di interpretazione della legge, non godano di efficacia normativa esterna : non sono, cioè, assimilabili agli atti generali di imposizione, non sono quindi impugnabili innanzi al giudice tributario, né da esso (o da quello ordinario) disapplicabili in via incidentale. La Cassazione, in sostanza, registra il consolidato orientamento dottrinale sul

valore normativo delle circolari, stabilendo che: 1. non possono derogare alla legge; 2. non sono equiparabili alla fonte regolamentare, che in quanto tale è vincolante per tutti soggetti dell'ordinamento; 3. sono dotate di mera efficacia interna nell'ambito dell'amministrazione dalla quale provengono, ancor più nell'ordinamento tributario soggetto alla riserva di legge. L'analisi di questa sentenza delle Sezioni Unite porta a due conclusioni. È, infatti, pacifico ritenere che il contribuente, il giudice e, anche, gli uffici amministrativi sott'ordinati non siano vincolati all'interpretazione fornita da una circolare. Si è detto infatti, che la circolare interpretativa altro non è che un orientamento dottrinale, che può essere pregevole o meno, più o meno condiviso dalla giurisprudenza, ma non acquisterà mai carattere cogente.

Per quanto sopra citato, si ribadisce l'illegittimità della richiesta di pagamento di canone speciale per gli esercizi di bed and breakfast/case per vacanza, in quanto dette strutture ricettive non fanno parte di quelle elencate nella legge 23 dicembre 1999 n. 488. Pertanto, non può essere proposta nessuna analogia, preme ricordare, in proposito, quanto disposto dall'art. 13 della legge..., che si riporta, ad ogni buon fine: Art. 13-bis - Chiarezza dei testi normativi *“1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:*

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici).

Cordiali saluti